



Regione Siciliana
Assessorato regionale al Lavoro
Previdenza Sociale, Formazione
Professionale ed Emigrazione
Dipartimento Lavoro
IL DIRIGENTE GENERALE
Segreteria

Prot: _____

Oggetto: criteri per la copertura dei posti previsti all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n° 14.

All'Ufficio Legislativo e Legale
via Caltanissetta
PALERMO

L'articolo 44, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n° 14 prevede l'istituzione, alle dipendenze del Dipartimento regionale delle Foreste, di un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali formato di 935 operai articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge regionale 14 aprile 2006, n° 14, la dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16.

Conclude il comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n° 14 con la previsione della copertura dei posti del suddetto contingente attraverso l'utilizzazione delle rispettive graduatorie del personale di cui all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16 e successive modifiche ed integrazioni.

Perplessità sono nate nell'interpretazione delle superiori disposizioni nell'ambito di incontri tecnici tenuti per la predisposizione degli atti organizzativi.

In particolare è emersa la circostanza che le graduatorie dei soggetti di cui all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16, redatte secondo i criteri di cui all'articolo 59 della medesima legge, a causa del fatto che lo sbarramento di 50 punti quale punteggio massimo conseguibile per l'anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici (10 punti per ogni anno di anzianità), hanno concretamente posto nelle prime posizioni coloro che, a *parità forzata* (50 punti) di anzianità di iscrizione negli elenchi anagrafici, hanno fatto valere un maggior periodo di disoccupazione (con l'avvento, peraltro, delle nuove disposizioni in materia di disoccupazione).

Ritiene lo scrivente che la problematica emersa avrebbe ben potuta essere oggetto di attenzione del legislatore che, con la legge regionale 14 aprile 2006, n° 14, nel prevedere il nuovo contingente, avrebbe ben potuto ulteriormente specificare il sistema di reclutamento dei novelli centocinquantunisti..

Per quanto sopra esposto, pertanto, vorrà codesto Ufficio Legislativo e Legale rendere parere sull'applicabilità delle graduatorie redatte secondo i criteri dell'articolo 59 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16 per l'accesso al contingente di cui all'articolo 44, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2006, n° 14.

Il Dirigente Generale
(Bologna)